

F.N. ingiuntivo  
AER

26429 - 20



**ORIGINALE**

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Composta da

Decreto ingiuntivo  
per recupero  
separato di spese  
di processo  
esecutivo

Dott.ssa Roberta VIVALDI - Presidente -

Dott. Franco DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott. Marco ROSSETTI - Consigliere -

Dott. Cristiano VALLE - Consigliere -

Dott. Augusto TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 12102/2017

Cron. 26429

CC - 14/10/2020

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 12102/2017 R.G. proposto da  
AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO, in persona del legale  
rappresentante p.t., domiciliata, in difetto di elezione di domicilio in  
ROMA, per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE  
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

(omissis)

;

**- ricorrente -**

**contro**

(omissis), elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis) rappresentato e difeso da sé medesimo;

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1727/2017 del TRIBUNALE di SALERNO,  
depositata il 06/04/2017;

2020

1742

A

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/10/2020 dal relatore Dott. Franco DE STEFANO;

**rilevato che:**

la Azienda Sanitaria Locale (ASL) Salerno ricorre, con atto notificato in data 11/05/2017 ed articolato su due motivi, per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Salerno ha dichiarato inammissibile il primo e rigettato il secondo motivo dell'appello da quella proposto contro la pronuncia del Giudice di pace di quel capoluogo, di reiezione dell'opposizione dispiegata al decreto ingiuntivo (che in ricorso si indica col n. 780/2015, ma in sentenza gravata col n. 128/15) per € 85,02 in favore dell'avv.

(omissis) a titolo di spese legali maturate nel corso di una procedura esecutiva (la n. 2094/10 r.g.e.) quale difensore distrattario, ma rimaste ivi parzialmente insoddisfatte;

resiste con controricorso il (omissis).

non consta il deposito di conclusioni da parte del Pubblico Ministero, né di memorie ad opera delle parti;

**considerato che:**

vanno disattese le preliminari eccezioni di inammissibilità, attesa l'idoneità dell'esposizione in ricorso delle vicende processuali (riducendosi ad errori materiali alcune imprecisioni effettivamente sussistenti) e delle tesi in diritto, riferite alla decisione gravata;

la ricorrente articola due motivi e:

- col primo lamenta «violazione e falsa applicazione dell'art. 339 c.p.c., in relazione all'art. 553 c.p.c., per aver considerato non dedotta l'inosservanza delle norme sul procedimento e/o dei principi regolatori della materia e, per l'effetto, sussistente il diritto del creditore ad agire *extra processum* per il recupero delle spese legali non incassate per incapienza della massa pignorata»;

- col secondo denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 1175 c.c., in relazione anche all'art. 151 disp. att. c.p.c. per quanto

riguarda la mancata riunione dei giudizi, per non aver riconosciuto la sussistenza del frazionamento giudiziale di un credito unitario»;

la controversia si connota per la sua piena sovrapposibilità a quella definita da Cass. 05/10/2018, n. 24571, la quale, accogliendo quale ragione più liquida la censura di violazione o falsa applicazione proprio degli artt. 339 e 553 cod. proc. civ. per non avere la gravata sentenza di appello considerato dedotta la violazione di un principio informatore della materia processuale nell'atto di gravame, ha, prima di decidere nel merito con revoca definitiva del monitorio opposto, sancito il seguente principio di diritto: «il giudice dell'esecuzione, quando provvede alla distribuzione o assegnazione del ricavato o del pignorato al creditore procedente e ai creditori intervenuti, determinando la parte a ciascuno spettante per capitale, interessi e spese, effettua accertamenti funzionali alla soddisfazione coattiva dei diritti fatti valere nel processo esecutivo e, conseguentemente, il provvedimento di liquidazione delle spese dell'esecuzione, in tal caso ammissibile, implica un accertamento meramente strumentale alla distribuzione o assegnazione stessa, privo di forza esecutiva e di giudicato al di fuori del processo in cui è stato adottato, sicché le suddette spese, quando e nella misura in cui restino insoddisfatte, sono irripetibili»;

non sono nemmeno somministrati dalle parti elementi per discostarsi dal precedente appena richiamato: al quale, qui integralmente richiamate le esaustive argomentazioni sviluppate in quella sede, va così assicurata piena continuità, con adozione di soluzione in tutto analoga, di accoglimento del primo motivo e, assorbito il secondo, decisione nel merito di revoca del monitorio a suo tempo opposto, liquidate le spese secondo la soccombenza nella medesima misura (ed esclusi i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, essendo stato accolto il ricorso);

**p. q. m.**

la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la gravata sentenza e, decidendo nel merito, revoca il decreto ingiuntivo opposto del giudice di Pace di Salerno.

Condanna il controricorrente alla rifusione delle spese processuali della ricorrente, liquidate per il primo grado in € 600,00, per il secondo grado in € 600,00 e per il giudizio di legittimità in € 1.100,00, oltre ad € 200,00 per esborsi, 15 per cento di spese forfettarie e accessori - tra cui l'eventuale contributo unificato - nella misura dovuta per legge.

Così deciso in Roma il 14/10/2020

Il Presidente  
(Roberta Vivaldi)

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi, 20 NOV 2020  
Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA